



**Ordine dei Dottori Commercialisti**  
e degli **Esperti Contabili di Roma**

## **TARIFFA PROFESSIONALE**

Conclusione della prestazione e applicazione dei nuovi parametri

### **Commento a cura della Commissione Parcelle**

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma



L'articolo 9 del Decreto Legge 1/2012 (salva Italia) ha stabilito l'abrogazione di tutte le tariffe professionali, rinviando per quanto concerne le liquidazioni giudiziali ad un apposito regolamento da emanarsi a cura del Ministero competente .

Il Ministero della Giustizia con decreto del 20.07.2012 (G.U. 195 del 22.08.2012) entrato in vigore dal 23.08.2012 ha stabilito i parametri che dovranno essere utilizzati dai giudici in caso di liquidazioni giudiziali di compensi professionali . Il decreto riguarda sia le prestazioni degli avvocati sia quelle dei commercialisti ed esperti contabili .

E' importante rilevare che i parametri stabiliti dal decreto si applicano in caso di liquidazioni giudiziali ed in assenza di accordo tra le parti in ordine al compenso , inoltre all'articolo 1 comma 6 si stabilisce che l'assenza del preventivo di massima previsto dall'articolo 9 del D.L. 1/2012 costituisce *"elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso"* .

Le disposizioni del DM si applicano, come stabilito dall'articolo 41 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Già in occasione emanazione del DL 1/2012 erano sorti problemi in merito a quale tariffa applicare a partire dalla sua entrata in vigore , a tale proposito il Consiglio Nazionale in risposta ad un quesito di un ordine territoriale aveva affermato che la tariffa professionale era applicabile a tutti gli incarichi conclusi ed assunti prima dell'entrata in vigore della norma abrogativa delle tariffe professionali . Tuttavia a seguito dell'entrata in vigore del regolamento ministeriale nuovi dubbi sono sorti e al momento il Consiglio Nazionale non si è ancora espresso .

Il problema concerneva quale comportamento avessero adottato i giudici in considerazione del fatto che la norma prevede che i parametri ministeriali si applicano a tutte le liquidazioni giudiziali successive alla loro entrata in vigore.

I giudici avrebbero potuto applicare i parametri a prescindere dal momento di effettuazione della prestazione, facendo riferimento solo al momento di instaurazione del procedimento giudiziale , comportamento peraltro criticabile, ma qualora si fosse realizzato avrebbe comunque creato un precedente .

Le sezioni unite della Cassazione sono invece intervenute con un tempismo stupefacente dirimendo la questione.



Le sentenze (17405 e 17406) depositate il 12.10.2012 si sono espresse con riferimento alla liquidazione delle spese di giudizio relative alle cause in esame, ed hanno espresso due principi rilevanti: liquidazioni successive all'entrata in vigore del DM 140/2012 ed unitarietà del compenso .

In merito alle liquidazioni le Sezioni Unite hanno precisato che i parametri si riferiscono ai compensi spettanti ad un professionista che alla data di entrata in vigore del regolamento non abbia ancora completato la propria prestazione professionale. Diversamente troveranno applicazione le tariffe professionali per le prestazioni che alla data dell'entrata in vigore del regolamento siano completamente esaurite .

Le sezioni Unite hanno poi stabilito che non è condivisibile l'opinione secondo la quale per le prestazioni svolte in parte in vigenza delle tariffe e in parte successivamente all'entrata in vigore del regolamento si possano determinare gli onorari effettuando una frammentazione degli stessi a seconda del periodo a cui si riferiscono. Tale affermazione deriva dal fatto che il compenso professionale evoca la nozione di un corrispettivo unitario che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata .

Pertanto, ribadiscono le Sezioni Unite , di ciò non si è mai dubitato in passato quando si è trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si erano succedute tariffe professionali diverse .

In tutti questi casi infatti, afferma la Corte, si è sempre fatto riferimento alla tariffa vigente al momento della conclusione della prestazione .

Su quest'ultima affermazione , che si riferisce nello specifico alla liquidazione di onorari di causa, potremmo obiettare che per la nostra tariffa il discorso è ed è stato diverso nel passato. Infatti in tutti (2) i casi in cui si sono succedute due diverse tariffe professionali abbiamo utilizzato un metodo diverso: riconoscendo gli onorari della vecchia tariffa nei casi di onorari gradualmente e quelli della nuova per gli onorari specifici.

L'obiezione peraltro non si pensa potrebbe portare ad un ripensamento delle Sezioni Unite per i commercialisti e quindi resta un puro esercizio di studio.

A seguito di queste pronunce i Consigli degli Ordini potranno rilasciare pareri di congruità solo per prestazioni concluse entro la data del 23.08.2012 .

Si ritiene da ultimo sottolineare quanto il mandato professionale costituisca ormai una necessità e si invitano tutti i colleghi a farlo sottoscrivere ai clienti prima dell'inizio delle prestazioni professionali. Il



mandato non dovrà necessariamente riportare l'importo esatto degli onorari richiesti, ma sicuramente un chiaro prospetto sulle modalità di determinazione degli stessi .